Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

MAGGIO 2018

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 6

PARTE PRIMA 7

Prima Sezione - Relazioni annunciate 7

PARTE SECONDA – TABELLE 15

Prima Sezione - Relazioni annunciate 15

Seconda Sezione - Nuove relazioni 29

A cura di Stefano Marci

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** dà conto delle relazioni annunciate nel mese di maggio 2018, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni trasmesse nel periodo di riferimento, si segnalano i seguenti documenti che costituiscono il **primo adempimento** dell'obbligo di relazione:

– **Doc. CCXXVII, n. 1**: **Relazione sulle attività di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità,** con **dati aggiornati al 31 dicembre 2017**, trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito MEF), ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 9, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141[1].

La citata disposizione, introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64[2], prevede l'istituzione, nell'ambito del MEF, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità. Si definiscono in tal modo fenomeni di "impersonificazione totale o parziale, che consistono nell'occultamento della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità o al reddito di un altro soggetto".

Il sistema di prevenzione è basato su un archivio centrale informatizzato di cui è titolare il MEF, che si avvale, per la sua gestione, di Consap S.p.A.. Aderiscono al sistema: *a)* le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari; *b)* i fornitori di servizi di comunicazione elettronica; *c)* i soggetti di cui all'articolo 29 del

[1] "*Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi*".

[2] "*Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità*".

codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82[3]; *d)* i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente; *e)* i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; *f)* le imprese di assicurazione; *g)* i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da *a)* a *c)* servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi.

Gli aderenti - che devono convenzionarsi con Consap previa compilazione di un formulario che deve essere approvato dal MEF - inviano all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che desiderano una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, ovvero un servizio a pagamento differito e trasmettono altresì al titolare dell'archivio le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi. Consap fornisce una risposta in tempo reale interrogando le banche dati degli organismi che detengono informazioni utili allo scopo (Agenzia delle entrate, Inps, Inail, Ministero dell'interno, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) attraverso un "anello informatico" che utilizza la piattaforma tecnologica del MEF. I soggetti aderenti devono versare un contributo a Consap per il servizio reso. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera un gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi. Il gruppo di lavoro è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati rispettivamente da: MEF, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia di finanza.

L'adempimento previsto. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il MEF riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno.

Il contenuto della relazione. Trattandosi della prima relazione, il documento fornisce un quadro complessivo relativo alle attività svolte. Viene innanzitutto riscostruito il quadro legislativo, al quale è stata data attuazione, all'esito di un complesso e lungo lavoro, con il

[3] "*Codice dell'amministrazione digitale*".

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2014, n. 95[4], e con la stipula di una apposita Convenzione tra il MEF e Consap**,** per la gestione dell'archivio informatizzato (sottoscritta in data 18 luglio 2013), e con distinte convenzioni le amministrazioni titolari di banche dati (Agenzia delle entrate, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'interno, INPS, INAIL).

La fase sperimentale su dati reali di test si è conclusa il 23 febbraio 2015 e dal giorno successivo ha preso avvio la piena operatività del sistema.

Al 31 dicembre 2017 Consap ha approvato 1.039 convenzioni con i soggetti aderenti al sistema. Sono previsti anche aderenti indiretti previa delega degli aderenti diretti: le deleghe attive al 31 dicembre 2017 sono 315.

Le richieste di riscontro effettuate dagli aderenti al 31 dicembre 2017 sono state circa 15 milioni, di cui il 67% veicolate dai gestori di informazioni creditizie.

Il primo esercizio finanziario, relativo al 2014, si è chiuso con un disavanzo di 3,1 milioni di euro; l'esercizio 2015 con un disavanzo di 0,1 milioni, l'esercizio 2016 con un disavanzo di 0,6 milioni di euro. Nella relazione si rileva che circa il 30 per cento dei soggetti aderenti non ha versato il contributo di partecipazione al sistema in favore del titolare dell'Archivio per remunerare il costo del servizio svolto. Per ovviare a tale mancato versamento è stata stipulata una apposita convenzione tra Consap e Equitalia con cui si demanda a quest'ultima la riscossione mediante iscrizione a ruolo.

Il gruppo di lavoro è stato istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2017 e si è insediato il 4 luglio 2017.

La relazione rileva che tramite il sistema si è offerto, principalmente al comparto bancario e finanziario, un importante e innovativo strumento che è apprezzato dagli operatori interessati; ammette tuttavia che il frazionamento organizzativo del sistema comporta un utilizzo delle risorse disponibili non sempre ottimale e presenta difficoltà nel monitorare e garantire livelli di servizio adeguati. Per questi motivi il MEF sta valutando la possibilità di accentrare la gestione prevedendo la realizzazione presso Consap di una piattaforma tecnologica integrata e di intervenire sull'assetto normativo e convenzionale attuale, anche per venire incontro ai rilevanti cambiamenti introdotti dal decreto legislativo 25 maggio

[4] "*Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità*".

2017, n. 90[5], che, recependo la direttiva UE 2015/849 in materia di antiriciclaggio, ha reso possibile l'accesso al sistema di un numero di nuovi aderenti che può essere stimato in circa 500.000.

- Doc. CCXXVIII, n. 1: **Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita**, relativa all'anno 2017, presentata dal Ministro della giustizia l'11 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132[6].

La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati (articolo 2, comma, 1, del decreto-legge n. 132 del 2014).

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: (1) di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; (2) di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro[7].

L'adempimento previsto. L'articolo 11 del decreto-legge n. 132 del 2014 prevede che i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione ne trasmettano copia al Consiglio dell'ordine.

Con cadenza annuale:

- il Consiglio nazionale forense (CNF) monitora le procedure di negoziazione assistita e trasmette i dati al Ministero della giustizia;
- il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in esame, contenente, in particolare, i dati trasmessi dal CNF, distinti per

[5] "*Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006*".

[6] "*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

[7] Ad eccezione delle domande di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (per le quali non opera alcun limite di valore) e dei casi di mediazione obbligatoria indicati dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia[8].

Il contenuto della relazione 2017. La relazione relativa all'anno 2017 è la prima ad essere inviate alle Camere, ma il monitoraggio ha avuto inizio già al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 132 del 2014. Per tale motivo, alla nota dell'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione del Consiglio nazionale forense (Allegato 1) sono a loro volta allegati, oltre ai dati relativi al 2017, anche quelli relativi al 2016 e al 2015-2014. Come richiesto dalla previsione di legge, i dati sono distinti per tipologia di controversia. Non sono invece riportati i dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.

La relazione evidenzia due criticità che attengono a come l'articolo 11 del decreto-legge n. 132 del 2014 disciplina la procedura di raccolta dei dati:

(1) non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancato invio al Consiglio dell'ordine, da parte dei difensori, dell'accordo raggiunto dalle parti. L'adempimento è dunque affidato solo allo spirito collaborativo degli avvocati. Al fine di agevolare l'attività di monitoraggio, il CNF ha predisposto un *software* per la raccolta e la trasmissione dei dati in via telematica, operativo dal mese di gennaio 2018, al quale, al mese di marzo 2018, avevano aderito 32 Consigli dell'ordine;

(2) il dato monitorato è parziale, in quanto costituito dal numero degli accordi raggiunti dalle parti, senza prendere in considerazione le procedure di negoziazione intraprese ma fallite (a differenza di quanto avviene per il monitoraggio del procedimento di mediazione che tiene conto di entrambe le occorrenze).

Per quanto concerne i dati relativi al 2017, dalla relazione emerge, tra l'altro, che: solo il 50% dei Consigli dell'ordine (70 su 139) ha trasmesso i dati al CNF, e che pertanto i dati sono parziali e incompleti; il numero di accordi conclusi è aumentato rispetto al 2016 (5316 nel 2017 contro i 4132 del 2016, a parità di numero di Consigli dell'ordine che hanno trasmesso i dati); la gran parte delle procedure monitorate riguarda la materia della crisi

[8] Si ricorda che l'articolo 6 del decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015, recante "*Incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita*", prevede che ai fini dell'utilizzazione del credito d'imposta, nonché allo scopo di agevolare la raccolta dei dati per predisposizione della relazione alle Camere sull'attuazione della legge sulla negoziazione assistita, i Consigli dell'ordine devono trasmettere al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, l'elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati dai difensori, classificandoli con le modalità indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

coniugale[9] (4268 accordi su 5316); gli accordi conclusi nelle materie per cui la negoziazione assistita è prevista a pena di improcedibilità della domanda sono stati 793 su 5316 e, tra di essi, solo 43 hanno riguardato controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; i restanti 443 accordi riguardano: pagamenti di somme eccedenti 50.000 euro; materie per le quali è obbligatorio il ricorso alla mediazione; controversie relative all'esecuzione di contratti, anche nell'ambito della crisi dell'impresa.

Si segnalano inoltre le seguenti relazioni, che fanno seguito a un primo invio effettuato nel 2016 sulla base di un compendio di dati limitato relativo all'anno precedente:

- Doc. XCIV, nn. 1 e 2: Relazioni sull'applicazione delle misure cautelari personali, relative all'anno 2016 e all'anno 2017, predisposte dal Ministero della giustizia e presentate dal Ministro per i rapporti con il Parlamento l'8 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47[10].

La legge n. 47 del 2015 ha delimitato l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere: rendendo più stringenti i presupposti per l'emissione delle misure cautelari, mediante l'introduzione del requisito dell'attualità, accanto a quello della concretezza, anche per il pericolo di fuga e per quello di reiterazione del reato; rafforzando gli obblighi di motivazione a carico del giudice che dispone la misura cautelare; modificando, con più ampie garanzie per l'imputato, il procedimento di riesame.

L'adempimento previsto. L'articolo 15 della legge n. 47 del 2015 prevede che il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenti alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi. La legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*", entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che nella relazione di cui all'articolo 15 della legge n. 47 del 2015 dovranno essere

[9] Ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

[10] "*Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità*".

riportati anche dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.

Il contenuto delle relazioni 2016 e 2017. Le relazioni, dopo una parte introduttiva sui contenuti della legge n. 47 del 2015 e sulla metodologia del monitoraggio (effettuata per il tramite del nuovo registro unico della cognizione penale: SICP), forniscono i dati relativi alle misure cautelari personali emesse nel periodo di riferimento, divise per tipologia, e ai procedimenti in cui tali misure sono state applicate, suddivisi per esito (condanna non definitiva, condanna definitiva, sentenza assolutoria). Viene inoltre fornito un approfondimento sull'attività dei tribunali di Milano, Roma e Napoli. Alle relazioni sono allegate alcune tabelle riassuntive, nonché l'elenco alfabetico dei tribunali che hanno risposto al monitoraggio.

Dalle relazioni emerge innanzitutto che il numero degli uffici giudiziari che hanno fornito i dati è in aumento (nel 2016: 175 su 272, pari al 64% del totale; nel 2017: 199 su 272, pari al 73% del totale). Tra gli uffici coinvolti figurano tutte le più importanti sedi di Direzioni distrettuali antimafia (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), ragion per cui il Ministero ritiene che il campione sia più che esauriente.

Per quanto riguarda le **tipologie delle misure cautelari** personali emesse **nel 2017**, la custodia cautelare in carcere rappresenta il 40% del totale dei provvedimenti cautelari emessi (-2% rispetto al 2016); gli arresti domiciliari il 26,7% del totale (+1,1% rispetto al 2016); l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria il 15,9% del totale (+0,7% rispetto al 2016); il divieto e obbligo di dimora il 13% del totale (+0,4% rispetto al 2016). Le relazioni sottolineano che la custodia cautelare in carcere è stata dunque ritenuta necessaria dalle autorità giudicanti in meno della metà delle volte in cui si sono ritenute sussistenti esigenze di cautela personale e ciò confermerebbe la sensibilità delle autorità giudiziarie per il messaggio legislativo di migliore attuazione del principio di residualità della custodia carceraria.

Le relazioni pongono poi l'accento sul dato relativo all'**anno di iscrizione dei procedimenti** in cui sono state applicate le misure cautelari: nel 2017 oltre il 75% dei procedimenti

risultano iscritti nello stesso anno 2017, mentre poco meno del 25% sono stati iscritti in un periodo antecedente all'anno in cui la misura è stata disposta. Sebbene il dato sia in diminuzione (esso ammontava al 96% nel 2015, anche se su un campione molto più limitato, e all'80% nel 2016), secondo la relazione può comunque affermarsi che da esso emerge l'attenzione dedicata dalle autorità giudiziarie almeno alla componente cronologica del requisito di attualità che, come detto, deve oggi connotare tutto il catalogo dei *pericula libertatis* (inquinamento delle prove, rischio di fuga, pericolo di reiterazione del reato). Inoltre, anche nei casi in cui le misure cautelari risultano applicate nel contesto di procedimenti iscritti in anni precedenti, i fatti-reato dedotti nei titoli cautelari o quelli che hanno acutizzato le esigenze cautelari potrebbero essersi verificati in epoca successiva alla data di iscrizione dei procedimenti.

Secondo la relazione relativa al 2017, il monitoraggio relativo a tale anno conferma quanto già emerso nei due anni precedenti: il sostanziale rispetto da parte delle autorità giudiziarie del canone dell'attualità delle esigenze di cautela alla base delle misure emesse e il ricorso non totalizzante alla misura carceraria attraverso un utilizzo più diffuso della misura degli arresti domiciliari. La relazione prende poi atto che, pur essendosi diffuso in gran parte degli uffici l'utilizzo del SICP, alcuni uffici trasmettono ancora dati incompleti o disomogenei, a causa di carenze sia tecniche sia di risorse umane, con conseguenti difficoltà e ritardi nel monitoraggio.

La relazione auspica infine che in futuro il monitoraggio includa anche sedi come Cagliari, Firenze, Gorizia, Napoli Nord, Novara ed altre minori che non hanno sinora risposto alla richiesta dei dati.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXXV, n. 1	L. 144/1999 art. 7 co. 11	Attività svolta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di partenariato pubblico-privato e finanza di progetto *(anno 2017)*	29/03/2018 02/05/2018 n. 6[11]		Annuale
Doc. LXXV, n. 1	D.LGS. 66/1999 art. 1 co. 2	Rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV *(anno 2016)*	17/04/2018 02/05/2018 n. 6[12]		Annuale 31 marzo

[11] Presentato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[12] Presentato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXV, n. 2	D.LGS. 66/1999 art. 1 co. 2	Rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV *(anno 2017)*	17/04/2018 02/05/2018 n. 6[13]		Annuale 31 marzo
Doc. LVII, n. 1 - Allegato/II al DEF 2018	L. 196/2009 art. 10 co. 7[14]	Interventi nelle aree sottoutilizzate	26/04/2018 02/05/2018 n. 6[15]	Commissione speciale esame atti urgenti del Governo	Annuale 10 aprile
Doc. LXXIII-bis, n. 1	L. 234/2012 art. 14 co. 1	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(dati relativi al primo trimestre 2018)*	20/04/2018 29/05/2018 n. 7		Trimestrale
Doc. XCIV, n. 1	L. 47/2015 art. 15 co. 1[16]	Applicazione delle misure cautelari personali *(anno 2016)*	08/05/2018 29/05/2018 n. 7		Annuale 31 gennaio
Doc. XCIV, n. 2	L. 47/2015 art. 15 co. 1[17]	Applicazione delle misure cautelari personali *(anno 2017)*	08/05/2018 29/05/2018 n. 7		Annuale 31 gennaio

[13] Presentato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[14] L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha previsto che la relazione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisca elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Contestualmente, il comma 703 dell'articolo unico della legge n. 190 del 2014, alla lettera c), ha stabilito che nella relazione siano illustrate le informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti in merito ai piani operativi che il Ministro (o Sottosegretario di Stato) delegato alla coesione territoriale, denominato autorità politica per la coesione, deve individuare per ciascuna area tematica nazionale, ai sensi della lettera b) del comma 703, entro il 31 marzo 2015.
[15] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
[16] La relazione è stata predisposta dal Ministero della giustizia e trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[17] La relazione è stata predisposta dal Ministero della giustizia e trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXXXII, n. 1	L. 374/1997 art. 9 co. 2	Attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" *(secondo semestre 2017)*	16/04/2018 02/05/2018 n. 6		Semestrale 30 giugno
Doc. CVI, n. 1	L. 344/1991 art. 9 co. unico	Stato di attuazione della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani *(anno 2017)*	16/04/2018 02/05/2018 n. 6		Annuale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 1 - Allegato/IV al DEF 2018	L. 196/2009 art. 10 co. 9[18]	Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra	19/04/2018 02/05/2018 n. 6[19]	Commissione speciale esame atti urgenti del Governo	Annuale 10 aprile

[18] La relazione, predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, era già prevista dall'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ma non era mai stata inviata alle Camere. L'articolo 26, comma 3, è stato abrogato dall'articolo 7, comma 4, della legge 7 aprile 2011, n. 39, e la disciplina della relazione è stata inserita nell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale prevede che sia trasmessa in allegato al Documento di economia e finanza, da presentare entro il 10 aprile di ogni anno.
[19] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXV, n. 1	L. 10/2013 art. 3 co. 2, lett. e)[20]	Risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato e la prospettazione degli interventi necessari per l'attuazione della normativa di settore *(dati aggiornati al mese di maggio 2018)*	14/05/2018 29/05/2018 n. 7		Annuale 30 maggio

[20] La legge 14 gennaio 2013, n. 10, all'articolo 3, comma 2, lettera e), prevede che il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico provveda a predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore. Il Comitato è istituito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 10 del 2013 e, fra i compiti previsti dal medesimo articolo, rientra quello di effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato. L'articolo 4, comma 1, della medesima legge prevede, come allegato alla relazione, un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare, ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 2/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2[21]	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2018/0081, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio	27/04/2018 29/05/2018 n. 7		Eventuale

[21] L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 3/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2017/2185 - avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE - relativa alla violazione della direttiva 2009/81/CE nel quadro dell'appalto per l'acquisto di sei pattugliatori polivalenti d'altura (PPA) con ulteriori quattro in opzione, una nave di supporto logistico (LSS) e una unità da trasporto e sbarco (LHD) (già procedura di infrazione n. 179/XVII leg.ra)	16/05/2018 30/05/2018 n. 8		Eventuale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 1 - Allegato/I al DEF 2018	L. 196/2009 art. 3 co. 1	Rapporto sullo stato di attuazione della riforma di contabilità e finanza pubblica	26/04/2018 02/05/2018 n. 6[22]	Commissione speciale esame atti urgenti del Governo	Annuale 10 aprile
Doc. LVII, n. 1 - Allegato/V al DEF 2018	L. 196/2009 art. 10 co. 10	Spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome	26/04/2018 02/05/2018 n. 6[23]	Commissione speciale esame atti urgenti del Governo	Annuale 10 aprile

[22] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
[23] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 1 - Allegato/VI al DEF 2018	L. 196/2009 art. 10 co. 10-bis[24]	Andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile	26/04/2018 02/05/2018 n. 6[25]	Commissione speciale esame atti urgenti del Governo	Annuale 10 aprile
Doc. LVII, n. 1 - Allegato/VII al DEF 2018	L. 244/2007 art. 2 co. 576	Fabbisogni annuali di beni e servizi della PA e risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip	26/04/2018 02/05/2018 n. 6[26]	Commissione speciale esame atti urgenti del Governo	Annuale 10 aprile
Doc. CCXXVII, n. 1 **PRIMA RELAZIONE**	D.LGS. 141/2010 art. 30-ter co. 9[27]	Attività di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità *(dati aggiornati al 31 dicembre 2017)*	10/05/2018 29/05/2018 n. 7		Annuale 30 aprile

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXVIII, n. 1 **PRIMA RELAZIONE**	D.L. 132/2014 art. 11 co. 2-bis	Attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita *(anno 2017)*	11/05/2018 29/05/2018 n. 7		Annuale

[24] Il presente comma è stato inserito dall'articolo 1, comma 6, lettera g), della legge 4 agosto 2016, n. 163.
[25] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
[26] Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
[27] La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64, e prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisca al Parlamento, sulla base della relazione predisposta da un apposito gruppo di lavoro istituito ai sensi della medesima disposizione, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXVIII, n. 1	L. 354/1975 art. 20 co. ultimo	Attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti *(anno 2017)*	11/05/2018 29/05/2018 n. 7		Annuale 31 marzo
Doc. XXXVII-*bis*, n. 1	L. 194/1978 art. 16 co. 3[28]	Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" *(anno 2017)*	11/05/2018 29/05/2018 n. 7		Annuale 28 febbraio

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXIV, n. 1	L. 244/2007 art. 3 co. 68[29]	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(anno 2017)*	17/05/2018 30/05/2018 n. 8		Annuale 15 giugno

[28] L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio, il Ministro della sanità presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

[29] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 10	D.L. 239/2003 art. 1-*quater* co. 8	Andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici *(periodo 1° aprile 2017-31 marzo 2018)*	24/04/2018 29/05/2018 n. 7		Trimestrale

COMMISSARIO AD ACTA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXIX, n. 1	D.L. 73/2014 art. 2 co. 2 primo periodo[30]	Relazione sull'attività svolta, sull'entità dei lavori ancora da eseguire e sulla rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto *(dati aggiornati al 31 marzo 2018)*	06/04/2018 29/05/2018 n. 7		Semestrale

[30] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario "ad acta" di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (le cui funzioni, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto.
L'articolo 1, comma 1139, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prorogando al 31 dicembre 2018 l'incarico del Commissario "ad acta".

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente	**Doc. XCVIII, n. 1**	L. 239/2004 art. 1 co. 89	Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita *(anno 2016)*	10/04/2018 02/05/2018 n. 6		Annuale 30 dicembre

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - DIFENSORE CIVICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Basilicata	**Doc. CXXVIII, n. 2**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(anno 2017)*	11/04/2018 02/05/2018 n. 6		Annuale 31 marzo

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	**Atto n. 11**	D.P.C.M. 168/2012 art. 18 co. 3[31]	Conto finanziario *(esercizio 2017)*	02/05/2018 29/05/2018 n. 7		Annuale 10 maggio
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	**Doc. CCI, n. 1**	L. 112/2011 art. 3 co. 1, lett. p)	Relazione sull'attività svolta *(anno 2017)*	26/04/2018 29/05/2018 n. 7		Annuale 30 aprile

[31] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Garante trasmette ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione sui risultati complessivi della gestione entro dieci giorni dall'approvazione, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - GARANTE DEL CONTRIBUENTE[32]

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE E ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Umbria	Atto n. 6	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2017)*	05/04/2018 02/05/2018 n. 6		Annuale
Lazio	Atto n. 7	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente	17/04/2018 02/05/2018 n. 6		Annuale

[32] Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso accesso agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE E ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Molise	**Atto n. 8**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente	16/04/2018 02/05/2018 n. 6		Annuale

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nel periodo in esame non risultano previste nuove relazioni

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
SEGRETERIA: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.